

Responsabilità delle associazioni e dei loro rappresentanti per l'organizzazione di eventi promozionali

Aspetti legati alla sicurezza sul lavoro

Trento, 23/06/2018

Generale

- Ø Responsabilità civile (prevenzione + assicurazione RC)
- Ø Responsabilità penale (prevenzione + assic. tutela legale)
- Ø Applicazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro (prevenzione + protezione + formazione)
- Ø Applicazioni di norme specifiche (prevenzione + protezione + formazione)

Norme salute e sicurezza sul lavoro

Ø Quando sia applicano?

Quando ci sono lavoratori subordinati

DEFINIZIONI

Art. 2 D.Lgs. 81/08

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'[articolo 18](#) della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; ~~[il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266]~~; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Protezione Civile; ~~[il volontario che effettua il servizio civile]~~; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 3, comma 3-bis D.Lgs. 81/08

Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Decreto Interministeriale 13/04/2011

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 3, comma 12-bis D.Lgs. 81/08

Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, [n. 266](#), dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, D.Lgs 81/2008

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Ø Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
- Ø Decreto Interministeriale 13 aprile 2011
- Ø Decreto del capo Dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012
- Ø Interpello n. 8/2014: Relativo all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari (art. 3, c. 12-bis)

volontari

Le 2 tipologie individuate D. Lgs. 81/08

1) Volontari equiparati ai lavoratori (art. 3, c. 3-bis)



- Volontari della protezione civile
- Volontari della croce rossa italiana
- Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico
- Volontari dei vigili del fuoco
- Volontari di cooperative sociali (Legge 08/11/1991 n. 381)

2) Volontari accomunati ai lavoratori autonomi (art. 3, c. 12-bis)

- Volontari di cui alla Legge 01/08/1991 n.266
- Volontari in servizio civile
- Soggetti che prestano la propria attività spontaneamente in favore delle associazioni di promozione sociale
- Volontari delle associazioni sportive dilettantistiche
- Volontari delle associazioni religiose

1) Volontari equiparati ai lavoratori (art.3 c. 3-bis)

Successivamente al D. Lgs. 81/08



Decreto Interministeriale 13/04/2011

Decreto del Capo Dipartimento della
Protezione Civile del 12 gennaio 2012

Decreto 13/04/2011 –

Art. 4: Obblighi delle associazioni di volontariato della Protezione Civile

Le organizzazioni curano che il volontariato, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti dallo stesso svolti, riceva:

1

La formazione, l'informazione e l'addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti

2

Il controllo sanitario (finalizzato alla ricognizione stato di salute) sulla base dei compiti svolti (ove presenti anche da componenti interne)


3

La sorveglianza sanitaria (finalizzata alla tutela dello stato di salute) per quei volontari che nell'ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio previsti del D.Lgs. 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti

4

La dotazione di attrezzature e D.P.I. idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui uso deve essere adeguatamente formato ed addestrato.

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012



Integra il DM 13/04/2011 stabilendo indirizzi comuni di applicazione

Introduce 4 allegati per la condivisione di:

indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio della protezione civile (allegato 1)


indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari di protezione civile in materia di tutela della propria salute e sicurezza (allegato 2)

indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari di protezione civile (allegato 3)

intesa per l'attività di sorveglianza sanitaria (allegato 4)

2) Volontari assimilati ai lavoratori autonomi (art.3 c. 3-bis)

Rientrano nel campo di applicazione dall'art. 21, D.Lgs. 81/08



Art. 21, D.Lgs. 81/2008

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2) Volontari assimilati ai lavoratori autonomi (art.3 c. 3-bis)

2. Gli stessi soggetti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) Beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41 D.Lgs. 81/08, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) Partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37 D.Lgs. 81/08, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

2) Volontari assimilati ai lavoratori autonomi (art.3 c. 3-bis)

- Ø Le modalità di tutela di questi soggetti possono essere individuate con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile
- Ø Se la prestazione è svolta presso un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività
- Ø Il datore di lavoro è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima organizzazione

Interpello n. 8/2014

Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari?

L'interpello non dice che occorre fare il DVR, ma richiama l'art. 3, comma 12-bis nella parte che dice

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività.

Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione

Adempimenti specifici

Garantire almeno:

- L'utilizzo di attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della legislazione vigente;
- L'eventuale utilizzo di DPI idonei;
- L'esposizione di una tessera di riconoscimento;
- La possibilità di beneficiare della sorveglianza sanitaria (sempre che l'attività comporti uno dei rischi per cui è prevista la sorveglianza sanitaria);
- La possibilità di beneficiare di corsi di formazione

Adempimenti specifici

le suddette attività non sono necessariamente integralmente a carico della associazione.

Occorre analizzare e valutare le attività svolte (senza particolari formalità e/o adempimenti burocratici) al fine di poter predisporre un accordo con il volontario che chiarisca quali misure di tutela debbano essere adottate e quali siano le relative modalità di attuazione anche dal punto di vista economico.



ATTENZIONE!!!

Se le associazioni di volontariato hanno al loro interno lavoratori o equiparati rientrano negli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08.

Grazie